

Gestione delle spiagge

Quadro normativo di riferimento

La Giunta Regionale della Sardegna, con Delibera del 5 settembre 2006, n. 36/7, ha approvato, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), Primo ambito omogeneo le cui prescrizioni prevedono che i singoli Comuni, all'interno del proprio Piano Urbanistico Comunale (PUC), sviluppino uno specifico Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL). Nelle more della redazione del PUC, i Comuni potranno adottare un Piano di Utilizzo dei Litorali che dovrà comunque essere approvato dalla Giunta Regionale. Nel caso specifico del Comune di Alghero, non essendo stato approvato il PUC, alla data della stesura del presente documento ed essendo il PdP sovraordinato rispetto al piano urbanistico stesso (Legge n.394/91), si ritiene che la disciplina relativa all'uso dei litorali, e della costa in genere, all'interno del Parco di Porto Conte sia parte integrante del PdP e, come tale, viene di seguito trattata in esteso

Il D.P.R 19 giugno 1979 n. 348 prevede, all'art. 46, la delega da parte dello Stato alla Regione Autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzo abbia finalità turistiche e ricreative. Il Decreto Legislativo n. 400/1993, convertito con modifiche nella Legge 4 dicembre 1993 n. 494, conferisce alle regioni il compito di predisporre, sentita l'Autorità Marittima, un piano di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo.

La Legge Regionale 12 giugno 2006 n. 9, che stabilisce il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, prevede, all'art. 40, che spetti alla regione l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani di utilizzo dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni. La Delibera della Giunta Regionale n.29/15 del 22 maggio 2008 approva le Direttive per la redazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali già previste nella Delibera 50/21 del 5 dicembre 2006.

Secondo quanto previsto dal PPR le spiagge, con inclusi i campi dunali retrostanti e le praterie a *Posidonia oceanica*, sono da considerarsi beni paesaggistici oggetto di conservazione e tutela. A queste si aggiungono, inoltre, le falesie, i sistemi a baie e promontori e le piccole isole. Tale suddivisione presenta una sostanziale coerenza con quanto espresso a proposito del dispositivo areale del PdP trattato nel paragrafo 4.2.

Individuazione degli ambiti di competenza per ciascuna spiaggia

La delimitazione dell'area di competenza cui si riferiscono le disposizioni sull'utilizzo dei litorali deve essere tale da comprendere tutti gli elementi di natura morfologica, ambientale e paesaggistica che concorrono, in diversa misura, ai processi vitali indispensabili per il mantenimento di un adeguato stato di conservazione. In particolare, nell'ambito delle analisi territoriali e del

monitoraggio, deve essere preso in considerazione, pur se esterno ai confini del Parco, il tratto di mare racchiuso all'interno delle cale e baie; in caso di spiagge dislocate su tratti di costa relativamente aperti, come per la spiaggia di Mugoni, si deve considerare il tratto compreso fra la linea di costa e il limite superiore delle praterie a *Posidonia oceanica*, se presente, o, in alternativa, entro l'isobata dei 10 metri. Per quanto attiene la porzione terrestre, il PPR individua una fascia entro i 2.000 metri dalla linea di costa ma, nel caso specifico del Parco di Porto Conte, data la particolare conformazione peninsulare del territorio con diversi capi e promontori, si può considerare la fascia che include tutti gli habitat costieri come definiti dalla Direttiva 43/92 CE e rilevati nelle relazioni specialistiche del quadro conoscitivo.

Attività ricreative balneari

Il complesso delle attività ricreative che si concentra sulla fascia costiera rappresenta una componente di stress per gli ecosistemi di spiaggia. La frequentazione delle spiagge è assimilabile ad una perturbazione che agisce su scale temporale e spaziale relativamente ristrette riferibili, la prima, a settimane o mesi e, la seconda, a tratti fino a qualche chilometro. In particolare, gli effetti negativi sono riconducibili ad un depauperamento della componente sabbiosa sia per azione diretta sull'arenile (sottrazione volontaria per souvenir, asportazione con il calpestio ecc.), sia per effetto indiretto di pratiche non corrette di fruizione e gestione (ancoraggio sulle praterie a *Posidonia oceanica*, accesso alle spiagge con veicoli, pulizia meccanizzata ecc.). Gli effetti negativi collegati alla fruizione dei litorali, sono comunque diversificati nelle varie porzioni di spiaggia, in relazione al differente uso che viene praticato per ciascuna di esse. La zona di battigia, con le eventuali piattaforme rocciose di abrasione, rappresenta una fascia di transito verso la porzione sommersa balneabile e di camminamento lungo costa. Il calpestio dei bagnanti (*Trampling*) praticato sui fondi molli e duri costituisce pertanto in questa zona il principale impatto, la cui valutazione sperimentale può essere calibrata rispetto ad un predeterminato carico antropico. La porzione retrostante di sabbie nude, compresa in genere fra la linea di berma più arretrata e l'inizio della fascia con vegetazione psammofila, rappresenta l'area elettiva di sosta ricreativa o per elioterapia. Il danno di maggiore entità in quest'area è dovuto alla pulizia meccanizzata dell'arenile, che tende a compattare eccessivamente le sabbie, a sottrarne un'ingente quantità per mancata efficienza dei sistemi di vagliatura, e a creare interazioni negative con la vegetazione psammofila, specie nei riguardi delle prime forme pioniere. La porzione retrostante, in genere coperta da vegetazione, include ambienti di estrema rilevanza naturalistica e/o di interesse comunitario, come la vegetazione dunale, la vegetazione annua a *Salicornia* e la vegetazione pioniera delle zone sabbiose. Questa porzione rappresenta la normale via di accesso terrestre alle spiagge e la principale minaccia è data dal

frazionamento degli habitat, e dal conseguente innalzamento del livello di ecotono, proprio per la presenza dei sentieri di accesso agli arenili, spesso costituenti una vera e propria rete con numerose diramazioni e varianti, secondo la via più breve al mare a partire da punti diversi nei quali si ritrovano frequentemente aree di sosta abusive per autoveicoli.

Accesso alle spiagge

Un criterio generale, di ampia applicazione nel contesto mediterraneo, prevede una prima suddivisione dei litorali in ordine alla loro accessibilità. Tale aspetto viene posto di norma in relazione con il livello di prossimità dei litorali stessi ad aree urbanizzate; sulla base di quanto espresso si possono distinguere spiagge urbane, spiagge sub urbane e spiagge naturali.

Tale formulazione, se opportunamente interpretata e adattata, può trovare una certa rispondenza rispetto alle possibilità di accesso alle spiagge del Parco di Porto Conte. In particolare, le spiagge urbane e sub urbane possono essere assimilate a quelle agevolmente accessibili con mezzi pubblici e auto private tramite la rete viaria principale, e sono poste in prossimità di borgate, complessi residenziali e alberghieri; mentre quelle naturali alle spiagge accessibili solo attraverso sentieri pedonali a terra e con unità da diporto private.

Sulla base di quanto espresso vengono classificate le seguenti spiagge del Parco:

1. *spiagge urbane*

Spiaggia di Punta Negra (concessione Hotel Punta Negra);
Spiaggia di Pischina Salida.

2. *spiagge sub urbane*

Spiaggia di Tramariglio;
Spiaggia di Maristella (concessioni Hotel Corte Rosada e Porto Conte);
Spiaggia di Mugoni (concessione Hotel Baia di Conte);
Spiaggia “La Stalla” (spiaggia libera località Mugoni);
Cala Dragunara;
Il Lazzaretto;
Le Bombarde;
Porticciolo.

3. *spiagge naturali*

Cala La Bramassa;
Porto Agra.

Carico antropico ammissibile

La determinazione pratica del carico antropico sulle spiagge della Sardegna rappresenta una delle prescrizioni fondamentali dei Piani di Utilizzo dei Litorali, che fanno generalmente riferimento alle disposizioni regionali citate nel quadro normativo.

Nella tabella seguente si riporta, in particolare, il carico massimo di bagnanti per singola tipologia costiera secondo le disposizioni contenute nella Circolare dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Sardegna n. 5 del 20 marzo 1978:

Tipologia di Costa	Coefficiente di Carico (Bagnanti m ²)
Sabbiosa con profondità maggiore di 50 m	2
Sabbiosa con profondità minore di 50 m	1
Rocciosa accessibile	0,5
Rocciosa inaccessibile	0

Si ritiene, tuttavia, che tali valori siano dei riferimenti prescrittivi che trovano la loro più adeguata applicazione per arenili e lidi sabbiosi di notevoli dimensioni, in genere superiori al chilometro di lunghezza, e che siano difficilmente applicabili alle spiagge di piccole dimensioni presenti in cale e baie riparate. Tali valori, inoltre, non tengono conto del diverso utilizzo che può essere fatto per le varie porzioni di spiaggia (Battigia, area di sosta al di sopra della linea di berma ecc.). All'interno di una singola spiaggia, infatti, possono essere distinte, ai fini della fruizione turistica, le seguenti zone:

- zona di swash, corrispondente alla porzione bagnata dalle onde, compresa fra il livello medio del mare e la linea di berma, e che rappresenta la via di accesso per la balneazione;
- zona di riposo, coincidente con la porzione utilizzata per la sosta e per la posa delle attrezzature da spiaggia. E' la sola superficie che deve essere utilizzata per il calcolo del carico dei bagnanti, ottenendola per sottrazione dell'area occupata dalla vegetazione psammofila, la cui conservazione deve essere sempre prioritaria;
- zona di transito, rappresenta la zona di accesso alla spiaggia.

Sulla base delle definizioni adottate, deve quindi essere definito sia il carico di persone tollerabile (SCC – Social Carrying Capacity), espresso in m² per persona, sia il numero massimo di persone per spiaggia (PCC - Physical Carrying Capacity). Considerando i tipi di spiagge definiti nel paragrafo precedente, si possono formulare i seguenti valori teorici di superficie tollerata per bagnante:

- spiagge urbane 8 m²/bagnante;
- spiagge naturali 15 m²/bagnante.

Si cita inoltre uno studio di capacità di carico turistica del Centro Via Italia del 2001, applicato alle spiagge della Regione Liguria, che stima come “buono” uno spazio superiore a 5 m² per utente, “sufficiente” tra i 3 e 5 m² e “scarso” uno spazio inferiore ai 3 m².